

Deliberazione 21 aprile 2011 - VIS 52/11

Chiusura dell' istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 9 dicembre 2009, VIS 141/09 in merito all'applicazione della disciplina concernente il regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti domestici economicamente svantaggiati e per quelli in gravi condizioni di salute, di cui alla deliberazione 6 agosto 2008 ARG/elt 117/08 s.m.i.. Intimazione ad adempiere alle disposizioni di cui al comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 117/08 e modifiche del medesimo Allegato A alla deliberazione dell'Autorità ARG/elt 117/08

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 21 aprile 2011

Visti:

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 maggio 2008, GOP 28/08 (di seguito: GOP 28/08);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08;
- la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente integrati modificati; (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 9 dicembre 2009, VIS 141/09 (di seguito: deliberazione VIS 141/09);
- la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2010, VIS 20/10;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2010 VIS 48/10.

Considerato che:

- con il decreto 28 dicembre 2007 il Governo ha dato attuazione alla previsione di adozione di misure di tutela a favore di clienti vulnerabili, contenute nella direttiva 2003/54/CE, istituendo un regime di compensazione sulla spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici economicamente disagiati e per quelli in gravi condizioni di salute (di seguito richiamato anche come: *bonus* elettrico);
- con deliberazione ARG/elt 117/08, l'Autorità ha dato attuazione operativa al suddetto sistema di compensazione stabilendo altresì che:
 - le imprese distributrici di energia elettrica gestiscano le richieste di compensazione tramite un apposito sistema informatico (di seguito: SGAte);
 - il *bonus* elettrico sia riconosciuto mediante una componente tariffaria compensativa applicata dalle imprese di distribuzione ai punti di prelievo ammessi al regime di compensazione;
 - l'impresa esercente il servizio di vendita di energia elettrica trasferisca la componente tariffaria compensativa al cliente domestico titolare del punto di prelievo interessato dalla compensazione, nelle fatture emesse successivamente alla data di fatturazione della medesima componente tariffaria compensativa da parte dell'impresa distributrice;
- ai sensi della legge n. 481/95, l'Autorità, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può condurre specifiche analisi di approfondimento con riferimento allo stato di attuazione dei propri provvedimenti;
- l'articolo 5, comma 3, del decreto 28 dicembre 2007, prevede che l'Autorità monitori gli effetti delle disposizioni tariffarie contenute nel medesimo decreto;
- le attività di monitoraggio condotte dall'Autorità nel corso del 2009 e gli approfondimenti condotti sulla base delle informazioni raccolte tramite lo Sportello per il consumatore, di cui alla deliberazione GOP 28/08, hanno evidenziato la presenza di malfunzionamenti nell'erogazione dei *bonus* ai clienti finali;
- alcune delle criticità sopra evidenziate possono dipendere sia da problemi di gestione delle compensazioni delle imprese distributrici che da ritardi nel trasferimento della componente compensativa da parte delle imprese esercenti il servizio di vendita di energia elettrica ai clienti finali ammessi alla compensazione;
- alla luce delle suddette criticità, l'Autorità ha ritenuto opportuno avviare, con deliberazione VIS 141/09, un'istruttoria conoscitiva (di seguito: istruttoria) finalizzata a verificare:
 - a) lo stato di attuazione, da parte delle imprese distributrici e di quelle esercenti il servizio di vendita di energia elettrica, della disciplina in materia di compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08;
 - b) la presenza di possibili anomalie nel processo di riconoscimento di dette compensazioni ai clienti finali beneficiari;
 - c) la sussistenza di eventuali violazioni della normativa emanata dall'Autorità;

- stante la complessità del tema oggetto di istruttoria, i tempi di predisposizione delle raccolte dati, dell'acquisizione e dell'analisi delle informazioni sono risultati tali da non consentire la conclusione dell'istruttoria nei termini previsti dalla deliberazione VIS 141/09, rendendo necessaria una proroga dei termini.

Considerato inoltre che:

- il comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che, al fine di semplificare e accelerare la procedura di riconoscimento del *bonus* e di effettuare verifiche incrociate circa la veridicità dei dati forniti dai clienti finali domestici per l'ammissione al *bonus* medesimo le imprese distributrici utilizzino l'apposito sistema informatico SGAtc;
- che l'impresa *Comune di Santo Stefano di Sessanio* (ID 2674), situata nell'area colpita dal sisma del 6 aprile 2009, risulta, a oltre due anni dall'avvio del meccanismo del *bonus* elettrico, non ancora accreditata per l'utilizzo di SGAtc.
- il comma 10.2, lettere a) e b), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevede che l'impresa di vendita, qualora non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dall'impresa distributtrice ai fini dell'erogazione del *bonus* con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura del cliente finale beneficiario del *bonus* medesimo, non procede al trasferimento del *bonus* al cliente finale e dà immediata informativa all'impresa distributtrice che dispone le procedure per il recupero della compensazione fatturata;
- l'istruttoria ha messo in evidenza numerosi casi in cui le imprese di vendita hanno sospeso il trasferimento della compensazione ai clienti finali ai sensi del comma 10.2, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- la sospensione delle compensazioni può dipendere da disallineamenti delle banche dati ma potrebbe essere anche conseguenza di criticità nei sistemi di gestione delle compensazioni da parte delle imprese distributtrici o di vendita;
- l'attribuzione alle imprese distributtrici delle procedure di recupero delle compensazioni sospese, ai sensi del comma 10.2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, non consente di monitorare il verificarsi di tali casistiche;
- nell'ambito dell'istruttoria sono emersi numerosi casi in cui le imprese di vendita trasferiscono la compensazione ai clienti finali con un significativo ritardo rispetto alla data di ricezione della compensazione medesima dall'impresa distributtrice.

Ritenuto opportuno:

- concludere l'istruttoria avviata con deliberazione VIS 141/09;
- riportare i risultati dell'istruttoria all'interno del documento recante "Relazione conclusiva in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 141/09 in merito all'applicazione della disciplina concernente il regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui alla deliberazione ARG/elt 117/08" (di seguito: Relazione);
- acquisire la suddetta Relazione come atto conclusivo dell'istruttoria;

- alla luce di quanto emerso nella Relazione, dare mandato al Responsabile della Direzione Legislativo e Legale e al Responsabile della Direzione Tariffe dell'Autorità per i seguiti di competenza.

Ritenuto inoltre opportuno:

- intimare l'impresa distributrice *Comune di Santo Stefano di Sessanio* (ID 2674) ad adempiere alle disposizioni di cui al comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, accreditandosi al sistema informatico per la gestione dell'ammissione alla compensazione di cui al medesimo comma, entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
- modificare il comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 prevedendo che:
 - l'impresa di vendita, prima di bloccare il trasferimento della compensazione ai sensi del medesimo comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 effettui verifiche supplementari contattando l'impresa distributrice al fine di accertare, per ogni singolo caso, l'effettiva mancanza dei requisiti di ammissione alla compensazione e, in ogni caso, allineare le rispettive banche dati;
 - le procedure di recupero delle compensazione fatturate dall'impresa distributrice e non trasferite ai clienti finali siano effettuate direttamente nei confronti delle impresa di vendita;
- intensificare l'attività di monitoraggio riguardo alle tempistiche di trasferimento delle compensazioni ai clienti finali, richiedendo alle imprese distributrici e di vendita, in relazione alle compensazioni erogate nell'anno 2010, informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dai commi 7.4.1 e 7.4.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08;
- valutare, successivamente alla chiusura della raccolta dati di cui al precedente alinea, la necessità di richiedere informazioni con il medesimo dettaglio mensile anche per gli anni successivi all'anno 2010

DELIBERA

1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione 9 dicembre 2009, VIS 141/09, mediante l'acquisizione della Relazione allegata al presente provvedimento (*Allegato A*), di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di intimare l'impresa *Comune di Santo Stefano di Sessanio* (ID 2674) ad adempiere alle disposizioni di cui al comma 8.1 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento;
3. di prevedere che il mancato rispetto di quanto previsto al precedente punto 2, costituisca presupposto per l'applicazione dell'articolo 2, comma 20, lettere c), della legge n. 481/95;
4. di sostituire il comma 10.2 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 con il seguente comma:

- “10.2 Il venditore, nel caso non riscontrasse la coincidenza delle informazioni trasmesse dai distributori con le corrispondenti informazioni del contratto di fornitura:
- a) verifica con l’impresa distributrice le informazioni che risultano non coincidenti con riferimento al POD per il quale è richiesta la compensazione;
 - b) nel caso in cui, a seguito delle verifiche di cui alla precedente lettera a), permangano le condizioni di non ammissione alla compensazione:
 - i) non procede al trasferimento di cui al comma 7.1;
 - ii) restituisce alla Cassa la compensazione fatturata dall’impresa distributrice, comunicando alla Cassa medesima, il codice POD cui si riferisce la restituzione, l’impresa distributrice di riferimento e l’ammontare della compensazione da restituire.”.
5. di aggiungere dopo il comma 10.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 i seguenti commi:
- “10.2.1 L’impresa distributrice, nel caso in cui a seguito delle verifiche di cui al comma 10.2 lettera a) riscontrasse la mancanza dei requisiti di ammissibilità alla compensazione, provvede a comunicare, al sistema informatico di cui al comma 8.1, la rettifica d’esito delle verifiche di propria competenza, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle verifiche medesime.
- 10.2.2 A seguito delle verifiche di cui al comma 10.2, lettera a), le informazioni trasmesse dai distributori e quelle risultanti dal contratto di fornitura devono risultare allineate.”.
6. di prevedere che, nell’ambito della raccolta dati di cui ai commi 7.4.1 e 7.4.2 dell’Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 relativa alle compensazioni erogate con riferimento ai consumi di competenza dell’anno 2010, le imprese distributrici e di vendita comunichino all’Autorità, secondo le modalità definite dalla Direzione tariffe, anche l’ammontare di compensazione ricevute ed erogate in ciascun mese dell’anno 2010.
 7. di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento all’impresa *Comune di Santo Stefano di Sessanio* avente sede legale in via Benedetta 1 – 67100 - Santo Stefano di Sessanio (AQ);
 8. di dare mandato al Responsabile della Direzione Legislativo e Legale e al Responsabile della Direzione Tariffe dell’Autorità per i seguiti di competenza, sulla base delle informazioni contenute nella Relazione di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito Internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

21 aprile 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni